



FIVA CONFCOMMERCIO
Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su aree pubbliche



SEGRETERIA GENERALE

Roma, 10 marzo 2020
0045.C

**Alle Associazioni Territoriali Fiva
Ai Dirigenti Federali
Loro indirizzi**

OGGETTO : Emergenza Coronavirus – DPCM 9 marzo 2020

Con proprio Decreto del 9 marzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri **ha esteso all'intero territorio nazionale** le disposizioni per il contenimento del virus COVID-19 già previste nel precedente Decreto 8 marzo per le sole zone rosse.

Pertanto – ai sensi del provvedimento in oggetto - **nelle giornate festive e prefestive sono** chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali.

Nelle predette giornate restano altresì chiusi i mercati (di qualsiasi genere) ad eccezione dei punti vendita di generi alimentari. Nelle altre giornate lo svolgimento è **consentito**, salvo l'adozione di misure più restrittive. L'accesso ai predetti luoghi deve avvenire con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. **Resta quindi immutato l'obbligo comunque di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attività' in caso di violazione.** In presenza di condizioni strutturali o organizzative **che non consentano** il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro **le richiamate strutture dovranno essere chiuse.**

Per quanto invece riguarda le attività di ristorazione esse sono consentite soltanto dalle ore 6 alle ore 18. Per assimilazione si ritiene che lo stesso orario debbano anche seguire i punti di ristoro svolti al di fuori dei mercati, anche se in possesso del titolo autorizzatorio di commercio su aree pubbliche.

Peraltro il comma 2 del Decreto in oggetto introduce un inasprimento delle misure perché **vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.** Questa norma rappresenta una sufficiente base giuridica perché i Sindaci, ai sensi della vigente normativa in materia di Enti Locali, **possano adottare ordinanze contingibili e urgenti che vietino lo svolgimento dei mercati.**

Le misure stabilite decorrono da oggi 10 marzo e mantengono la loro efficacia fino al 3 aprile 2020.

I migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Armando Zelli)